



Data 07/09/2026 Protocollo N° 0499574 Class: 1.830.18.1 Fasc. Allegati N° 0

Oggetto: Legge 11 marzo 2026, n. 34. Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella promozione di prodotti o servizi. Indicazioni in merito all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni

Ai Comuni della Regione del Veneto

Alle Associazioni del settore artigiano

Alle Associazioni del settore commercio

Alle C.C.I.A.A. del Veneto

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte dall'articolo 16 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", in materia di utilizzo dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella promozione di prodotti o servizi.

La disposizione, nel disciplinare l'utilizzo dei termini e dei riferimenti riconducibili all'artigianato e all'artigianalità, prevede quanto segue:

Al fine di semplificare le procedure di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianato», all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti:

«Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore a euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo».

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia - Tel. 041/2794250 – Fax 041/2794253

pec: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it



La nuova disciplina è finalizzata a tutelare il valore e la riconoscibilità della qualifica artigiana, assicurando che il richiamo ai termini “artigiano”, “artigianale” o all’artigianalità sia effettivamente correlato alla natura dell’attività svolta e alle caratteristiche della produzione del bene o del servizio offerto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle modalità di accertamento delle eventuali violazioni e sull’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Per il pagamento in misura ridotta, ove ne ricorrano i presupposti, trova applicazione l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento può essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità e nella misura previste dalla normativa vigente.

L’accertamento delle eventuali violazioni e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative sono effettuati, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, recante disposizioni in materia di disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, dal Comune territorialmente competente, individuato nel Comune nel cui territorio è accertata la presunta violazione.

Pertanto, eventuali segnalazioni concernenti possibili utilizzi non conformi alla normativa vigente dei riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dovranno essere indirizzate al Comune territorialmente competente, corredate, ove disponibili, da tutti gli elementi utili ai fini delle necessarie verifiche, quali, a titolo esemplificativo, fotografie delle insegne o della pubblicità, riferimenti dell’attività interessata, materiale promozionale, riproduzioni di marchi o ulteriori elementi idonei a consentire l’accertamento dei fatti segnalati.

Il Comune competente potrà quindi procedere, nell’ambito delle proprie attribuzioni, agli accertamenti del caso e all’eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per approfondimenti è possibile consultare le FAQ in materia, predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/artigianato-articolo-16-legge-n-34-2026-domande-frequenti-faq>.

Si invitano, pertanto, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria e i Comuni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente comunicazione presso i soggetti interessati, al fine di favorire una corretta conoscenza e applicazione della nuova disciplina.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Adanella Peron